



Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Roma, 08 gennaio 2016

Prot. N. 05/2016

A tutte le cooperative associate
LL.SS.

Oggetto: Legge di Stabilità 2016

In riferimento all'oggetto siamo a comunicare che la LEGGE DI STABILITA' 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 pubblicata in G.U. Serie Generale n.302 il 30-12-2015), prevede varie novità in ambito cooperativo. A tale proposito, si inoltra per opportuna conoscenza una sintesi delle principali tematiche d'interesse diretto per le cooperative e i loro soci, rinviando alla lettura di ogni dettaglio contenuto nella Gazzetta Ufficiale che si invia in allegato.

COOPERATIVE SOCIALI

I commi 960-963 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016 prevedono l'istituzione della **nuova aliquota IVA del 5%** per le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

- | |
|--|
| <p>18) prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;</p> <p>19) prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;</p> <p>20) prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici;</p> <p>21) prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;</p> <p>27-ter) prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.</p> |
|--|

rese da **cooperative sociali e loro consorzi** in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter)

Anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.
--

L'Aliquota IVA al 5% si applica alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati alla data del 1° gennaio 2016.

Al contempo, il comma 962 dell'art. 1, abroga la disposizione interpretativa della Legge 296/2006 (Finanziaria del 2007) relativa all'opzione per il regime di esenzione.

Sempre in tema di IVA, il comma 128 dell'art. 1 si propone di evitare che sul consorzio, aggiudicatario di un appalto, si crei un ingente credito IVA che, in forza dello *split payment* (regola secondo la quale l'IVA per le prestazioni rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni è versata direttamente dalla soggetto pubblico), il consorzio stesso sarebbe nell'impossibilità di detrarre.





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

In particolare, con l'integrazione del sesto comma dell'articolo 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si prevede che alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che ha partecipato ad una procedura di affidamento di contratti pubblici e che si è aggiudicato una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura, si applichi il reverse charge (ovvero la fattura delle cooperative sociali nei confronti del consorzio sarà senza IVA).

L'efficacia della disposizione in esame è tuttavia subordinata al rilascio dell'autorizzazione in deroga da parte del Consiglio dell'Unione Europea e, pertanto, non è immediatamente attuativa.

COOPERATIVE AGRICOLE e DELLA PICCOLA PESCA

IMU

Il comma 13 dell'art. 1, conferma per i **terreni agricoli l'esenzione IMU** in relazione ai beni posseduti e condotti da soggetti in possesso della qualifica di IAP e di coltivatori diretti.

Inoltre, la definizione dei **terreni collinari e montani**, esenti da IMU a prescindere dalla qualifica del possessore, torna ad essere ricollegata alla elencazione contenuta nella circolare 9/1993, in vigore prima dell'emanazione del DM 28.11.2014, che aveva stabilito il criterio altimetrico, e del D.L. 4/2015, che aveva sostituito il criterio altimetrico con la classificazione Istat del territorio.

Dal 2016, saranno dunque **esenti Imu i terreni agricoli**:

- ricadenti in aree montane e di collina, come individuati ex lege;
- posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (di cui all'art.1 del D.lgs. 99/2004), iscritti alla previdenza agricola (CD e IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nelle Isole minori;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

IRAP

I commi da 70 a 72 dell'art. 1, apportano, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (ossia, dal 2016), modificazioni al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante previsioni in materia di IRAP, relativamente ai settori dell'agricoltura e della pesca.

In primo luogo, vengono esclusi dal novero dei soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive i soggetti che esercitano un'attività agricola, ai sensi dell'art. 32 del TUIR.

Sono, altresì, espressamente esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione dell'IRAP:

- le **cooperative e loro consorzi** che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali equiparati agli imprenditori agricoli dall'art. 8, D.Lgs. n. 227/2001;
- le **cooperative e loro consorzi di cui all'art. 10, DPR n. 601/1973**

- Cooperative agricole e loro consorzi che svolgono attività consistenti in:

- 1) allevamento di animali utilizzando mangimi che, per almeno un quarto, provengono dai terreni dei soci;
- 2) attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione, conservazione e alienazione di prodotti sia agricoli che zootecnici e di animali nel rispetto della prevalenza e quindi, conferiti in via prevalente, da parte dei soci.

- Cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

Resta ferma, invece, la **soggezione ad Irapp** per le attività di agriturismo, allevamento e per le attività connesse rientranti all'art. 56-bis del TUIR, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota ordinaria.



Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

COOPERATIVE EDILIZIE E DI ABITAZIONE

Il comma 15 dell'art. 1, estende l'esenzione dall'IMU alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

SOCI COOPERATIVE ARTIGIANE

Ai fini IRPEF, il comma 114 dell'art. 1, assimila ai redditi di lavoro dipendente il reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il loro trattamento previdenziale.

ACCISA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI PER LE IMPRESE

Il comma 911, dispone che l'art. 52, comma 3, lettera b), D.Lgs. n. 504/1995 - il quale esenta dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni - si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata da soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'art. 4, comma 1, n. 8), legge n. 1643/1962 (dunque società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all'ENEL) in locali ed in luoghi diversi dalle abitazioni.

Coordinamento Organizzativo Nazionale

